

Registro Generale n. 30

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
N. 2 DEL 04-06-2020**

**Oggetto: CHIUSURA C.O.I. (CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE)**

**IL PRESIDENTE**

Richiamato il proprio provvedimento del 12 marzo 2020, con il quale, a seguito dell'emergenza da Covid-19, disponeva l'apertura del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), presso il Comando Polizia Locale della Federazione dei Comuni, a partire dalle ore 16 del 12 marzo 2020;

Rilevato, sulla base degli ultimi dati forniti da Azienda Zero, la situazione emergenziale da Covid-19, registra una curva in costante sensibile riduzione se non di azzeramento dei casi di contagio in vaste zone del territorio della Federazione;

Valutato pertanto di poter ritenere conclusa la fase di maggior criticità in seguito a un generale diffuso miglioramento delle condizioni finalizzate a garantire la tutela della salute collettiva;

Visti:

- l'art. 108, lettera c) del D. Lgs 31/03/1998 n° 112;
- il D. Lgs n. 1/2018 "Codice della protezione civile";
- l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m. e i.;

**DISPONE**

- la chiusura del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) a partire dalle ore 19,30 del giorno 31 maggio 2020;
- la cessazione delle funzioni di emergenza attivate con provvedimento del 12.03.2020 richiamato in premessa.

**DISPONE**

- la comunicazione del presente provvedimento a:
  - Prefettura di Padova – [prefettura.prefpd@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefpd@pec.interno.it)

Ordinanza ORDINANZE DEL PRESIDENTE n.2 del 04-06-2020 FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL  
CAMPOSAMPIERESE

- Regione Veneto [protezione.civile@cert.regione.veneto.it](mailto:protezione.civile@cert.regione.veneto.it)
- Comando Polizia Locale FCC
- Carabinieri Stazioni di Camposampiero, Piombino Dese, Trebaseleghe, Campodarsego;
- Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione del Camposampierese
- la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio digitale e sul sito istituzionale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

IL PRESIDENTE  
F.to Scattolin Stefano